Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194 del 27/10/2026
PROPOSTA N. 1780 del 27/10/2026

OGGETTO: "Messa in sicurezza con adeguamento sismico della Scuola Media Capoluogo con annessa palestra" – CUP J31I18000280004 – Rep. n. 794/2023 - CIG 9502197506 e Rep. n. 804/2025 - CIG B8AAE70B6E. Risoluzione ai sensi dell'art. 108, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06.02.2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la Determina n.160 del 23.06.2023, Reg. Gen. n. 734 in pari data, con la quale è disposta l'aggiudicazione dell'appalto "PNRR" dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, generalità in atti, per un importo lavori pari ad € 700.079,16 oltre € 14.361,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 714.440,37, oltre iva, CUP J31I18000280004 – CIG 9502197506;

VISTI:

- il Contratto di Appalto Repertorio n. 794 stipulato in data 07.11.2023 per l'appalto dei lavori con l'appaltatore G.A. Impianti Tecnologici S.r.l., per un importo contrattuale pari ad € 714.440,37, al netto dell'iva – CIG 9502197506;
- L'Atto Aggiuntivo Rep. n. 804 sottoscritto in data 25.11.2025 – CIG B8AAE70B6E;
- La Determina n. 113 del 04.05.2023, Reg. Gen. n. 516 in pari data, di affidamento Servizi Tecnici di D.L., Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità all'ing. Della Penna Mauro della Structure s.r.l., generalità in atti;
- La Determina n. 254 del 27.10.2023, Reg. Gen. n. 1285 del 02.11.2023, di affidamento Servizi Tecnici di collaudo statico ed in corso d'opera e tecnico-amministrativo all'Ing. Sangiacomo Romano, generalità in atti;

RICORDATO che:

- l’intervento di che trattasi comprende n. 2 unità edilizie distinte, il plesso scolastico e la palestra, entrambe oggetto del finanziamento e soggette alle medesime scadenze;
- Con Verbale del 16.11.2023, trasmesso con nota prot. 31496 in pari data, la D.L. ha provveduto alla consegna dei lavori, fissando il termine utile per l'ultimazione degli stessi al 13.07.2024, termine poi modificato, in via ultimativa, al 31.08.2026, giusta nota M.I.M. n. 0175466 dell’08.07.2026, acquisita al prot. com.le n. 20271 del 09.07.2026, con la quale è autorizzata la fissazione del termine al 31.08.2026;

DATO ATTO che:
- in applicazione dei principi di risultato, buona fede, e correttezza amministrativa la Stazione Appaltante ha concesso diverse proroghe, nonostante le quali l’Appaltatore ha sostanzialmente condotto il cantiere con maestranze e mezzi inadeguati, con andamento intermittente e con atteggiamento talora inerte, tale da aver conseguentemente accumulato progressivi ritardi, a pregiudizio del termine dell’opera in tempo utile e della perfetta regola dell’arte, giusti Ordini di Servizio della D.L. e richieste del RUP rimaste inevase, in atti;
- In data 23.06.2026, giusto verbale in pari data prot. n.18549, l’Appaltatore, il DL, il Collaudatore e la Stazione Appalatante hanno provveduto ad un sopralluogo tecnico, stabilendo precisi adempimenti e scadenze con impegno assunto dall’Appaltatore medesimo a terminare le lavorazioni entro il 31.08.2026, data ultima fissata per il progetto PNRR di che trattasi;
- Alla data del 10.08.2026 il programma di cui all’alinea precedente risultava del tutto inadempiuto, talché il Direttore dei Lavori, avendo riscontrato, nei sopralluoghi effettuati a partire dal 23.06.2026, la sostanziale inerzia dell’appaltatore, l’assenza di adeguate mastranze, nonché l’inadempimento per la mancata trasmissione del cronoprogramma più volte richiesto, con nota prot. n. 23412 del 10.08.2026, con esplicito riferimento alle condizioni di risoluzione del contratto previste dall’art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha diffidato l’Appaltatore, entro e non oltre il termine di 10 giorni:
 - a terminare le lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico;
 - a dar corso alle lavorazioni strutturali interessanti la palestra;
- nella medesima Diffida la D.L. stabiliva altresì la data di sopralluogo del 21.08.2026 per la redazione del verbale in contradditorio con l’Appaltatore, ai fini della verifica dell’ademipimento alle disposizioni impartite;
- Con nota prot. 23421 del 10.08.2026 il RUP convalidava la Diffida della D.L., invitando l’Appaltatore a recepire prontamente e fattivamente quanto impartito;
- In data 21.08.2026, giusto prot. 24406 del 24.08.2026, la D.L. conduceva ispezione del cantiere alla presenza di due testimoni e del Responsabile del Servizio 3°, facente funzioni di RUP sostituto, rilevando che:
 - nessun rappresentante o delegato dell’Appaltatore G.A. Impianti Tecnicologici s.r.l. era presente al contraddittorio, senza che vi fossero in atti comunicazioni circa l’impossibilità di presenziare e/o richieste di spostamento della data del contradditorio stesso;
 - nessuno degli adempimenti impartiti era stato messo in atto da parte dell’impresa;
 - risultava il permanere del grave inadempimento contrattuale per ritardo già contestato con Diffida prot. 23412 del 10.08.2026;
- Con Verbale del 31.08.2026, trasmesso con prot. 25122 del 01.09.2026, la D.L. attestava che i lavori non risultavano ultimati e rimetteva al RUP eventuali disposizioni di merito;
- Con prot. 26842 del 17.09.2026 la Stazione Appaltante, preso atto dello stato di avanzamento dell’opera e a tutela del prevalente interesse pubblico alla conclusione dell’intervento, ha ritenuto, in luogo della immediata risoluzione ex art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:
 - di concedere all’Appaltatore, in via ultimativa, la possibilità di provvedere fattualmente alla conclusione dell’appalto entro il 31.10.2026 stabilendo altresì la data del 02.10.2026 quale limite per la presentazione di dettagliata relazione tecnica e cronoprogramma;
 - di comminare la penale giornaliera, secondo le regole stabilite dal CSA, a far data dal 01.09.2026;

- Con la medesima nota n. 26842/2026 il RUP ha dichiarato: "*L'inadempimento anche solo al punto 1. (mancata presentazione del piano operativo e delle certificazioni del legno entro 15 giorni) o il riscontro da parte del Direttore dei Lavori del permanere dello stato di fermo delle opere strutturali della copertura, integrerà la prova definitiva dell'impossibilità di portare a termine l'appalto. In tal caso, la Stazione Appaltante darà corso immediato, senza ulteriore avviso e senza attendere la scadenza del termine finale del 31.10.2026, alla procedura di risoluzione contrattuale in danno ex art. 108 D.Lgs. 50/2016, disponendo lo sgombero forzoso del cantiere, la segnalazione ad ANAC per l'annotazione nel casellario informatico e l'immediata escussione forzosa delle garanzie fideiussorie e assicurative sopra richiamate*";
- L'Appaltatore in data 23.09.2026, prot. 27417 faceva pervenire istanza di riesame del Provvedimento citato;
- il RUP, ritenute del tutto inconferenti le motivazioni addotte a giustificazione dei ritardi per negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni, con prot. 29814 del 16.10.2026, rigettava dette motivazioni e confermava l'irrogazione della penale da ritardo dalla data del 01.09.2026, salvo conguaglio delle ulteriori penali maturate e maturande fino alla definizione del procedimento *ex* art. 108, comma 4, D.Lgs. 50/2016 smi;
- Con verbale del 30.09.2026, trasmesso al RUP con prot. 28182 del 01.10.2026, il D.L. accertava nuovamente che, oltre alla copertura della palestra, anche le attività nel plesso scuola media e quelle relative allo spogliatoio della palestra risultavano ferme, sebbene vi fosse la presenza in cantiere di n. 2 unità operative;
- Con prot. 26843 del 17.09.2026 il D.L. inviava il S.A.L. n. 4, firmato con riserva dall'Appaltatore, il quale non esplicitava le riserve medesime nei tempi di legge ma richiedeva l'emissione del Certificato di pagamento, giusta nota prot. 29217 del 12.10.2026;
- Alla data 16.10.2026, prot. 29815, il RUP emetteva i Certificati di pagamento confermando su di essi le penali maturate e rimandando agli atti contabili successivi quelle maturande;
- Con nota prot. 30073 del 20.10.2026 l'Appaltatore inoltrava nota recante: "*Lavori di "Messa in sicurezza con adeguamento sismico della Scuola Media Capoluogo con annessa palestra" - PNRR M4C1, Investimento 3.3 - CUP J31I18000280004 - CIG 9502197506 - CIG variante B8AAE70B6E - Contratto Rep. n. 794 del 7 novembre 2023 e atto aggiuntivo Rep. n. 804 del 25 novembre 2025. Contestazione delle penali e delle trattenute sui SAL; istanza di disapplicazione; riesame della nota del 17 settembre 2026 e richiesta urgente di rideterminazione del termine del 31 ottobre 2026";*

RITENUTO altresì opportuno richiamare:
- gli Ordini di Servizio del D.L. n. 2 del 10.12.2024, n. 3 del 05.09.2025, n. 4 del 01.10.2025, n. 8 del 28.04.2026, n. 10 del 28.05.2026;
- la Relazione della D.L. del 16.06.2026 prot. 17771;

CONSIDERATO CHE:
- le molteplici inadempienze dell'appaltatore, tra le quali l'assenza di programmazione e di organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera, la pretesa di non riconoscere le responsabilità organizzative e produttive proprie dell'appaltatore, la reiterata mancata trasmissione del cronoprogramma dei lavori, il mancato rispetto degli ordini di servizio e degli impegni assunti anche in sede di specifiche riunioni tecniche, il paventare un atteggiamento concludente poi rivelatosi non risolutorio, l'inerzia nel completare quanto meno le lavorazioni sul plesso scolastico al fine di consentire il regolare rientro delle attività in sede, elementi tutti trasposti nel colpevole ritardo per negligenza nell'esecuzione delle opere più volte rilevato, finanche al 31.08.2026, producono un quadro complessivo di gravità, che la Stazione Appaltante non può non considerare;
- lo sforamento del termine del 31 agosto 2026 ha ingenerato una situazione di grave incertezza sul destino del finanziamento PNRR ed in merito al quale l'Ente Finanziatore non ha ancora rilasciato indicazioni definitive, producendo così l'effetto di gravame sull'Ente comunale del completamento dell'opera medesima con conseguenti danni patrimoniali subitanei e/o futuri;
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede il peculiare istituto della risoluzione contrattuale per grave ritardo per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto (art. 108, comma 4, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), in virtù del quale la stessa Stazione

Appaltante può disporre lo scioglimento del contratto al permanere dell'indadempimento, fermo restando il pagamento delle penali;

- all'Appaltatore sono stati contestati gli addebiti da ritardo ed assegnato un termine per adempiere alle prestazioni indicate, senza tuttavia che alla data del contraddittorio avesse provveduto o vi avesse partecipato;
- il RUP in data 17.09.2026 ha concesso, sotto comminatoria di penale, la possibilità di procedere all'ultimazione totale a perfetta regola d'arte di tutte le opere residue, dovendo purtuttavia constatare il permanere della sostanziale inerzia dell'Appaltatore, con conseguente integrazione della prova definitiva dell'impossibilità di portare a termine l'appalto nei termini stabiliti;
- l'istanza dell'Appaltatore prot. 30073 del 20.10.2026 volta ad ottenere una ulteriore dilazione dei tempi e la disapplicazione delle penali, sebbene contenga quanto definito dall'Appaltatore stesso un "*elemento nuovo*", ovvero "*soltanto all'esito delle ulteriori interlocuzioni conclusesi venerdì 16 ottobre 2026 si è registrata la sopravvenuta disponibilità…* (del fornitore) *a procedere al completamento delle prestazioni ancora occorrenti per la copertura*", non può essere accolta in quanto:
 - l'elemento nuovo non è debitamente documentato e, pertanto, non è sufficiente ad attestare l'effettiva intervenuta operatività dell'Appaltatore ed il superamento dell'inerzia finora registrata;
 - permane una sostanziale incertezza sui tempi di conclusione dell'intervento a causa della richiesta dell'Appaltatore di ottenere "*un ulteriore tempo congruo da quantificare*", ammettendo così la non ultimabilità dell'opera entro il 31.10 p.v., in palese e reiterata violazione di uno dei principali obblighi e oneri in capo all'Appaltatore medesimo, ovvero programmare, rispetto al cronoprogramma di progetto, le tempistiche effettive delle lavorazioni in ragione della propria capacità ed organizzazione d'impresa;
 - nulla dice con riferimento alle lavorazioni sul plesso scolastico ad oggi non ancora terminate, in sostanziale ritardo non solo rispetto al cronoprogramma del 12.03.2026, ma finanche alla data di scadenza del finanziamento al 31.08.2026;
 - la richiesta di proroga e disapplicazione penali è pervenuta quando il termine contrattuale era già spirato e la condotta di inadempimento già ampiamente consolidata, in aperta violazione delle procedure stabilite dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC;
 - l'Appaltatore si è limitato a formulare mere asserzioni generiche circa la presunta non imputabilità del ritardo omettendo di fornire qualsiasi prova documentale, oggettiva e scientifica idonea a dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore o di *factum principis* idonea a interrompere il nesso causale del proprio inadempimento, accampando viceversa motivazioni del tutto estranee ai principi e alle regole di un appalto pubblico;
 - le penali irrogate costituiscono una legittima e doverosa tutela patrimoniale della Stazione Appaltante proporzionata al ritardo maturato, alla specificità dell'opera (edificio scolastico) ed ai termini del finanziamento pubblico (PNRR);

RITENUTO, pertanto, che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la disapplicazione o riduzione delle penali contrattuali, né per la concessione di ulteriore tempo, configurandosi viceversa un definitivo e grave inadempimento tale da rendere improrogabile la risoluzione del rapporto contrattuale *per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;*

VISTO quanto prevede l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs 50/2016, che al comma 4, recita "*Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.";*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto, nominato con Determinazione n. 247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n. 1104 in pari data, è l'Ing. Giancarlo Scipione;

VISTA la documentazione dell'appalto, anche con specifico riferimento alla proposta di risoluzione contrattuale da parte del RUP, in atti alla data del 23.10.2026;

RITENUTO, nell'interesse dell'Amministrazione, procedere alla risoluzione del contratto Repertorio n. 794 del 07.11.2023, e relativo Atto Aggiutivo Rep. n. 804 del 25.11.2025 ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e del C.S.A. per:
- ritardo e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti in contratto;
- sospensione dei lavori e/o condotta intermittente degli stessi, mancata ultimazione dell'opera senza giustificato motivo;
- inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori ed alle ingiunzioni e diffide impartite nei termini imposti dai provvedimenti stessi;

CONSIDERATO altresì che l'Appaltatore:
- non ha adempiuto *medio tempore* agli impegni assunti nel verbale del 23.06.2026;
- ha manifestato incapacità o inidoneità all'esecuzione dei lavori, giusti Ordini di Servizio del DL sopra richiamati;
- non ha adempiuto alla diffida del RUP, prot. 26842 del 17.09.2026;

RILEVATO CHE:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il PIAO 2026/28 nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Il presente provvedimento non risulta mappato trattandosi di risoluzione contrattuale;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

TENUTO CONTO che l'appalto risulta finanziato a valere sulle risorse del PNRR misura M4C1I3.3;

DATO ATTO che la presente determinazione reca il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:
- Il D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
- D.P.R. 207/2010;
- Il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale vigente, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 10.04.2001;
- il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- la normativa speciale in materia PNRR;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) **DI RIGETTARE** integralmente l'istanza presentata dall'Appaltatore in data 20.10.2026 prot. 30073, confermando il diniego a qualsiasi ipotesi di disapplicazione o riduzione delle penali da ritardo e respingendo la richiesta di ulteriore concessione di tempo per l'esecuzione, per le motivazioni in premessa riportate;

3) **DI DISPORRE,** per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la risoluzione del Contratto di Appalto Rep. n. 794 del 07.11.2023 e Atto Aggiuntivo Rep. n. 804 del 25/11/2025, con l'Impresa G.A. Impianti Tecnologici S.r.l. relativo ai lavori di "Messa in sicurezza con adeguamento sismico della Scuola Media Capoluogo con annessa palestra" - Appalto PNRR - M4C1I3.3. CUP: J31I18000280004 – CIG: 9502197506 – CIG VARIANTE: B8AAE70B6E, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *per inadempimento da ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,* imputabili esclusivamente all'Appaltatore medesimo;

4) **DI CONFERMARE E CONSOLIDARE** definitivamente il trattenimento delle penali da ritardo già applicate sui certificati di pagamento relativi al SAL n. 4 e SAL bis n. 4 (adeguamento prezzi ex D.L. 50/2022), nonché provvedere alla quantificazione delle penali ulteriormente maturate fino alla data di adozione del prosente provvedimento, fermo restando il limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale;

5) **DI NOTIFICARE** via pec all'Appaltatore, al Subappaltatore, al D.L. e al Collaudatore, copia della presente risoluzione del contratto, disponendo contestualmente che il Direttore dei Lavori curi e completi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, con il preavviso di cui al comma 6 dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6) **DI DARE MANDATO** al RUP, al D.L., e al Collaudatore di procedere all'adozione degli atti incombenti conseguenti alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7) **DI COMUNICARE** all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;

8) **DI ATTIVARE L'IMMEDIATA ESCUSSIONE** della Garanzia Fideiussoria prestata dall'Appaltatore all'atto della firma del Contratto di Appalto e di riservarsi ogni azione risarcitoria in caso di incampienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno accertati;

9) DI RENDERE NOTO che il RUP è l'Ing. Giancarlo Scipione con Determinazione n. 247 del 11.11.2022, Reg. Gen. n. 1104 in pari data**;**

10) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il parere di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1780 del 27/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 27/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs n 267/2000 art. 147 bis e 183, comma 7, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro. 1780 del 27/10/2026 esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 27/10/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.